



CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO CENTRALE NAZIONALE

Composto dai Signori magistrati:

Dott. Stefano PETITTI	Presidente	f
Dott. Adriano IASILLO	Componente relatore	R
Dott. Ettore Cirillo	Componente	
Dott. Enzo VINCENTI	Componente	
Dott.ssa Irene TRICOMI	Componente	G

DECISIONE

Premesso che:

1. L'Ufficio Centrale Circoscrizionale delle Marche, in data 31 gennaio 2018, decideva di non ammettere la lista "PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO ALA" alle elezioni della Camera dei Deputati del 4 marzo 2018.
2. L'Ufficio rilevava che la lista presenta candidature in numero inferiore alla metà dei seggi assegnati a ciascun collegio

plurinominale come previsto dall'art. 18-bis, comma 3, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361.

3. Il verbale di ricusazione veniva notificato il 31 gennaio 2018.

4. Con ricorso del 02 febbraio 2018, pervenuto a questo Ufficio il 03 febbraio 2018, h. 13,15, Luca FAINI BARTOLINI, quale delegato della lista "PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO ALA impugnava il verbale di ricusazione.

5. Dopo aver richiamato la disciplina di cui all'art. 18-bis, comma 3, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361, il ricorrente sottolinea che in tale norma non è prevista la sanzione della inammissibilità per il caso di violazione del numero minimo dei candidati.

6. Il motivo di ricorso relativo alla ricusazione della lista non è fondato. Infatti nell'art. 22, comma 1 n. 3, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 si afferma testualmente: " *L'ufficio Centrale circoscrizionale .. dichiara non valide le liste contenenti un numero di candidati inferiore a quello stabilito al comma 3 dell'art. 18 bis ..*".


7. Il ricorso deve essere, quindi, rigettato.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Si comunichi.


Così deciso in Roma, il 4 febbraio 2018

I Componenti





Il Presidente



Depositato in Segreteria

oaci. 04.02.18 h. 15:30